DL 104/2013 in materia di istruzione: via libera definitivo dal Senato

7 Novembre 2013
L'Aula del Senato ha licenziato definitamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 104/2013 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (**DDL 1150/S –** Relatore la Senatrice Stefania Giannini del Gruppo parlamentare SCpI), nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Confermata, con alcune integrazioni, la norma del testo sulla **promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e universitaria**.
In particolare viene previsto, che per la programmazione triennale 2013-2015, le **Regioni** interessate possono essere **autorizzate** dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il MIUR e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **a stipulare appositi mutui trentennali**, **con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,** con la Banca europea per gli investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa; Cassa Depositi e Prestiti Spa; soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.
Per quanto concerne la **tipologia di interventi ammessi**, si tratta dei seguenti: interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre o interventi su palestre esistenti).
A tal fine, vengono **stanziati contributi pluriennali per 40 milioni annui** per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.
Viene chiarito che i pagamenti effettuati dalle Regioni, connessi all'attivazione dei mutui, **sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni** per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
Viene demandata ad un apposito **decreto interministeriale**, l'**individuazione delle modalità** di attuazione delle predette disposizioni, da adottarsi, **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del DL 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.

In corso d’esame sono state, in particolare, introdotte misure concernenti:

– la **messa in sicurezza degli edifici scolastici.** Viene novellato l’art. 18, comma 8-bis, del D.L. 69/2013 prevedendo che con un apposito DPCM siano definite le modalità per l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico al fine di predispone il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché gli istituti cui affidare tali attività;

– la **prevenzione incendi negli edifici scolastici**. Viene posto il termine del 31 dicembre per l’attuazione della normativa sulla prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. Viene demandato al Ministro dell’interno definire – con apposito decreto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione – le prescrizioni per la relativa attuazione.

– la **sottoscrizione in forma olografa,** fino al 30 giugno 2014, delle convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012.

– l’**istruzione e la formazione per il lavoro**. In particolare, viene previsto che i percorsi di orientamento per studenti – disciplinati dall’art. 8 del provvedimento – e i piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi presso le imprese, di cui all’art. 2 comma 14 del DL 76/2013 convertito dalla legge 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendano anche le seguenti misure: **giornate di formazione in azienda per gli studenti** della scuola secondaria di secondo grado con particolare riferimento a quelli degli istituti tecnici e professionali; **la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli Istituti tecnici superiori** anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale.
Viene, altresì, previsto l’avvio – con apposito decreto interministeriale – di un **programma** sperimentale per il triennio 2014-2016, per lo **svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti** degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, che **contempla la conclusione di contratti di apprendistato.**
Sulla stessa tematica, viene modificato l’art. 52 del DL 5/2012 convertito dalla L 35/2012, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per le **università di stipulare convenzioni con imprese** per la realizzazione di **progetti formativi congiunti** che prevedano periodi di formazione in azienda sulla base di un **contratto di apprendistato**.

Per gli ulteriori contenuti ed i precedenti del decreto legge che scade l’11 novembre 2013 si vedano le notizie **del 5 novembre** e **19 settembre 2013**